

# STATUTO A.N.I.C.A.V.

## Art. 1 - COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE- SEDE

E' costituita l' "Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali", individuata anche con la sigla A.N.I.C.A.V. .

L'Associazione ha sede in Napoli, Centro Direzionale, Viale della Costituzione, Isola F/3. Con delibera dell'Assemblea può trasferirsi altrove detta sede, nonché, con delibera della Giunta possono istituirsi altre sedi, uffici, delegazioni, sia in Italia che all'Estero.

## Art.2 - RAPPORTI CON LA CONFINDUSTRIA

L'Associazione, aderendo alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana – Confindustria – ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del Sistema della rappresentanza dell'Industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza

## Art. 3 - SCOPI E FUNZIONI

L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. Essa raggruppa, per atto di libera e volontaria adesione, le Imprese, sotto qualsiasi forma costituite, esercenti attività industriale o commerciale nel campo delle conserve alimentari vegetali e settori affini.

In particolare, con tale autonomia e indipendenza, si propone i seguenti scopi e finalità ed assolve le seguenti funzioni:

### a) nel campo associativo e in genere:

- promuovere lo sviluppo ed il potenziamento della organizzazione delle forze industriali della categoria, coordinando le iniziative e le attività degli "Associati" in correlazione con gli interessi generali della produzione;
- promuovere tra gli "Associati" la solidarietà e la collaborazione;
- promuovere i valori della imprenditorialità, della crescita e dello sviluppo;

- rappresentare, assistere e tutelare, nei limiti del presente Statuto, gli "Associati" nei rapporti con Istituzioni, Enti pubblici e privati, Organizzazioni ed Associazioni economiche, politiche, sindacali, sociali, produttive, agricole;
- promuovere e sostenere la difesa della categoria contro atti che possono pregiudicarne gli interessi e i diritti. A tal fine, l'Associazione è facultata e legittimata a promuovere, in qualsiasi sede e innanzi a qualsiasi Autorità, giudizi e resistere agli stessi; presentare ricorsi, proporre querele, costituirsi parte civile; raccogliere ed elaborare notizie e dati relativi all'industria, alla categoria interessata ed agli "Associati" e provvedere alla informazione ed alla consulenza verso gli "Associati", relativamente a problemi di interesse della categoria;
- effettuare accertamenti e rilasciare certificazioni in esecuzione di normative nazionali e/o comunitarie tendenti alla disciplina della attività produttiva o commerciale o alla corresponsione di aiuti, sovvenzioni o integrazioni;
- provvedere alla stampa e/o cessione di pubblicazioni interessanti l'attività dell'Associazione o degli Associati;
- promuovere accordi ed intese con similari Associazioni nazionali ed estere;
- stipulare convenzioni con Enti o privati, aventi ad oggetto attività promozionali, studi, ricerche ed altro di interesse della categoria;
- studiare e trattare ogni problema e promuovere ogni iniziativa che, direttamente o indirettamente, concerne gli interessi e gli sviluppi della categoria.

**b) nel campo produttivo, commerciale, economico:**

- svolgere ogni iniziativa tendente a promuovere, agevolare e regolamentare lo sviluppo industriale e produttivo della categoria;
- promuovere e partecipare a studi, convegni e ricerche concernenti innovazioni tecnologiche, ambiente ed energia;
- svolgere ogni iniziativa tendente ad organizzare ed agevolare l'approvvigionamento delle materie prime ed il collocamento dei prodotti finiti;
- studiare la possibilità di nuovi mercati all'interno ed all'estero e predisporre la regolamentazione delle clausole generali di vendita e di acquisto;
- promuovere e partecipare ad iniziative tendenti a dirimere controversie e a disciplinare il ricorso ad arbitrati, sia tra gli "Associati" che nei rapporti commerciali nazionali ed internazionali;
- promuovere e concorrere allo studio ed alla risoluzione di problemi specifici interessanti in ogni campo la vita degli "Associati", ivi compresi quelli sorgenti dalle normative nazionali ed internazionali e dai rapporti con Organismi internazionali, con le Amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici e privati, con Enti ed Istituti di finanziamento e di credito;
- stimolare e fiancheggiare l'opera delle Autorità preposte, per la regolamentazione ed il controllo della produzione e della commercializzazione, a tutela della produzione stessa, della qualità e dei consumatori.

**c) nel campo sindacale:**

- collaborare alla risoluzione dei problemi generali relativi ai rapporti tra gli "Associati" ed i loro dipendenti;
- assumere ogni iniziativa per la tutela degli "Associati" e la definizione delle vertenze sindacali di carattere generale della categoria;
- stipulare per gli "Associati" contratti collettivi di lavoro, accordi interprofessionali ed accordi economici che investono interessi di categoria.

**d) nel campo sociale:**

- contribuire allo studio della legislazione sociale e vigilare sulla sua applicazione.

**e) nel campo tecnico-professionale :**

- collaborare alle iniziative per la istituzione di corsi di formazione tecnica e l'addestramento professionale dei lavoratori, occupati e disoccupati e per il perfezionamento tecnico degli impianti - anche attraverso la istituzione di appositi Enti o Centri di studio - per incrementare la produttività nelle Aziende.
- Nel perseguire i suddetti scopi ed al fine di assicurare agli "Associati" le prestazioni istituzionali, in una visione unitaria della politica del settore conserviero, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con altre componenti affini per settore merceologico, in particolare Associazioni territoriali e/o altre Associazioni di categoria, per realizzare idonee forme di coordinamento e di collegamento organizzativo ed operativo.

#### **Art. 4 - ASSOCIATI – REQUISITI**

Possono far parte dell'Associazione le Imprese che esercitano attività industriale o commerciale nel campo delle conserve alimentari di derivazione vegetale e settori affini.

Della Associazione possono far parte, inoltre, Consorzi, Raggruppamenti di Aziende, Cooperative, esercenti attività nel settore delle conserve alimentari vegetali e settori affini, sempre che i loro ordinamenti ed i loro scopi non contrastino con il presente Statuto.

I Consorzi e i Raggruppamenti di Aziende si rendono garanti e responsabili del possesso, da parte delle proprie Aziende, di tutti i requisiti richiesti dal presente statuto, nonché dell'osservanza da parte delle stesse, delle norme ed obblighi di cui allo Statuto.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, secondo modalità previste dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata dai soci effettivi. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle imprese dell'Associazione.

Per poter far parte dell'Associazione le Imprese devono osservare le inderogabili disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti confederali.

### **Art. 5 - ISCRIZIONE – MODALITÀ**

Per essere iscritte all'Associazione le singole Imprese devono presentare la

relativa domanda, a firma del loro legale rappresentante. La domanda deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata sugli appositi moduli; deve, altresì, contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi nonché l'indicazione:

- del Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- dell'attività prevalente e di quelle secondarie svolte;
- del numero ed ubicazione degli stabilimenti nei quali si esplica l'attività;
- del numero dei dipendenti fissi in organico, nonché del numero di lavoratori stagionali impiegati nel corso dell'anno solare precedente quello della domanda di iscrizione;
- dell'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte alla totalità dei dipendenti nell'anno solare precedente quello della domanda di iscrizione;
- dei quantitativi delle singole materie prime agricole trasformate nel corso dell'anno solare precedente quello della domanda di iscrizione;
- di ogni altra informazione richiesta dal Consiglio.

Alla domanda deve, inoltre, essere allegato un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

I Consorzi, i Raggruppamenti e le Cooperative per essere iscritte all'Associazione devono presentare la relativa domanda, a firma del legale rappresentante, contenente l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto.

Ad essa devono essere allegati:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia del registro o elenco degli associati con la indicazione, per ciascuno di essi e nel complesso degli elementi e dati richiesti per la iscrizione delle Imprese singole;
- copia autentica del verbale dell'Organo competente che ha deliberato l'adesione all'A.N.I.C.A.V.;
- copia dell'ultimo verbale relativo alla elezione delle cariche sociali.

Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, richiedere per l'ammissione, particolari requisiti o documentazione. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso ai Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della notizia del rigetto della istanza di iscrizione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo del deliberato del Consiglio Direttivo.

Presso l'Associazione è istituito il registro di tutti gli "Associati", con l'annotazione dei singoli voti spettanti in Assemblea.

## **Art. 6 - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI "ASSOCIATI"**

L'iscrizione all'Associazione comporta l'obbligo, da parte degli "Associati", di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, le deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione, nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

Inoltre e in particolare, tutti gli "Associati" sono obbligati espressamente:

A) a partecipare attivamente alla vita associativa e a cooperare per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.3;

B) ad applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;

C) a corrispondere le quote e i contributi dovuti, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione;

D) a trasmettere all'Associazione copia di tutti i dati statistici, non riservati, forniti ad Enti e Autorità, in merito alla propria organizzazione e attività produttiva necessari all'aggiornamento del "Registro delle imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

E) a fornire all'Associazione, su sua richiesta, elementi, notizie e dati relativi all'attività esercitata;

F) a consentire controlli ed accertamenti ai fini del rilascio di certificazioni da parte dell'Associazione;

G) a non trattare direttamente con Enti, Autorità, Organizzazioni di qualsiasi natura problemi e questioni di cui per Statuto sia investita l'Associazione, senza espresso preventivo benestare di questa;

H) a comunicare all'Associazione, sotto la propria responsabilità ogni variazione che dovesse intervenire negli elementi e dati forniti all'atto della iscrizione.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno dovranno, comunque, essere comunicati i dati afferenti l'anno solare precedente, necessari per la determinazione delle quote e contributi di cui all'Art.8;

I) ad astenersi, comunque, da ogni iniziativa ed azione in contrasto con i fini, le deliberazioni e le direttive dell' Associazione;

L) a non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria, concorrenti e costituite per scopi analoghi.

Per gli "Associati" inseriti nel Sistema Confederale l'iscrizione all'Associazione comporta la piena accettazione anche di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal detto inserimento.

L'iscrizione dà diritto all' "Associato", in regola con i propri adempimenti ed obblighi, di avvalersi delle prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio fornite dall'Associazione, nonché delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al Sistema Confederale.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purchè in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione, ivi compresa la tutela e l'assistenza diretta.

Godono completamente del solo elettorato attivo, essendo il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati limitato all'organo collegiale allargato dell'Associazione.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall' apposito regolamento.

#### **Art. 7 - RAPPRESENTANZA PER LA STIPULA E LA MODIFICA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DI ACCORDI - TRATTAZIONI DI VERTENZE COLLETTIVE.**

Con l'iscrizione all'A.N.I.C.A.V., gli "Associati", delegano ad essa la rappresentanza nella stipulazione e nella modifica dei contratti collettivi di lavoro, di protocolli e di accordi interprofessionali ed economici che investono interessi di categoria, nonché la trattazione di vertenze collettive, se non di competenza esclusiva di altro livello confederale delle Associazioni territoriali della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e/o della Federazione Nazionale di settore.

Gli "Associati" devono dare comunicazione all'A.N.I.C.A.V. di ogni richiesta di nuove condizioni normative e salariali pervenute dalle Associazioni dei lavoratori, nonché delle vertenze sindacali di carattere collettivo, allo scopo di rendere possibile ogni intervento da parte dell'Associazione.

## **Art. 8 - QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

Ciascun "Associato" è obbligato a corrispondere e versare presso la sede dell'Associazione una quota di ammissione, una quota ordinaria annuale di partecipazione, nonché eventuali contributi straordinari o integrativi o finalizzati.

A. La quota di ammissione deve essere versata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.

B. La quota ordinaria annuale di partecipazione, rapportata ad anno solare, è costituita da una quota minima fissa eguale per tutti nonché da una quota aggiuntiva, che per gli "Associati" svolgenti attività industriale è determinata sulla base di una o più aliquote proporzionali commisurate a parametri quali, ad esempio, la quantità della materia prima agricola trasformata nell'anno solare precedente, l'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte nell'anno solare precedente alla totalità dei dipendenti, quali risultano dalle scritture contabili, il numero totale dei dipendenti occupati nell'anno solare precedente; nel mentre per gli "Associati" svolgenti esclusivamente attività commerciale è determinata in una ulteriore misura fissa o sulla base di un'aliquota proporzionale commisurata al fatturato dell'anno solare precedente o al fatturato, o altri parametri che di volta in volta, saranno determinati dalla giunta. La misura delle quote di cui ai precedenti punti a) e b), il parametro di riferimento e le modalità e aliquote per la determinazione della quota aggiuntiva sono fissate dalla Giunta e sottoposte annualmente a conferma (anche tacita) o a revisione.

Per i soli soci aggregati la Giunta determinerà di volta in volta l'ammontare del contributo associativo.

C. Eventuali contributi straordinari o integrativi obbligatori a copertura di spese inerenti la costituzione di servizi speciali ed il funzionamento dell'Associazione possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo e determinati, nella misura, con i medesimi criteri e riferimenti di quelli ordinari, ovvero, per particolari esigenze e se in misura non rilevante, con diversi criteri e riferimenti ed anche in misura fissa.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, determinare corrispettivi specifici in funzione di particolari prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali.

Il regolare pagamento di tutte le quote e contributi è condizione essenziale per l'esercizio dei diritti sociali. Il mancato o parziale versamento di essi, mentre sospende l'esercizio di tali diritti, non esime l' "Associato" inadempiente dall'obbligo della corresponsione delle somme dovute, fermo restando il diritto dell'Associazione di agire con tutti i mezzi consentiti dalla legge per il recupero delle somme stesse.

Le quote o i contributi associativi, ordinari, straordinari e integrativi, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono in alcun caso rivalutabili.

## **Art.9 - DURATA DEL VINCOLO ASSOCIATIVO - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO – SANZIONI**

La durata dell'Associazione è indeterminata; la estinzione è regolata, oltre che dallo Statuto, dalle norme del Codice Civile.

L'iscrizione costituisce vincolo associativo impegnativo fino al 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello dell'avvenuta iscrizione; l'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione; il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

I Consorzi, i Raggruppamenti di Aziende e le Cooperative per recedere dall'Associazione devono esibire il verbale dell'Organo competente che ha validamente adottato tale delibera.

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni, nei modi e termini previsti dall' art.9 2° comma;
- per fallimento, con effetto dalla data di dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato;
- per recesso dall'Associazione con effetto immediato e senza obbligo di preventiva disdetta nei seguenti casi:

A. le Imprese nel caso di totale cessazione dell'attività imprenditoriale oppure nel caso di trasformazione che esclude ogni forma di attività nel settore delle conserve alimentari di origine vegetale e affini.

In entrambi i casi l'Impresa recedente deve produrre un certificato della Camera di Commercio comprovante l'avvenuta cessazione o trasformazione;

B. le Imprese in caso di trasformazione della ragione sociale o di cessione, a qualsiasi titolo, o affitto dell'Azienda o dello stabilimento di produzione, con contestuale cessazione di ogni propria attività industriale e commerciale.

In tali casi, l' "Associato" deve darne formale e documentata comunicazione all'Associazione;

C. i Consorzi, i Raggruppamenti di Aziende e le Cooperative in caso di scioglimento risultante dal relativo verbale di Assemblea.

La qualità di "Associato" dell'Associazione si perde, oltre che per le ipotesi sopra indicate, anche per:

D. espulsione, a seguito di grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dalle deliberazioni adottate dagli Organi statutari, nonché per violazione delle norme di etica professionale suscettibile di compromettere gli interessi della categoria.

Costituisce, comunque, grave inadempienza :

- l'inadempienza qualificata "grave" nello Statuto della Confindustria, per le imprese inserite nel Sistema Confederale;

- l'adesione ad altre Associazioni, incompatibile con il Sistema Confederale;
- il mancato pagamento delle quote e dei contributi associativi protrattosi per oltre un semestre.

Il provvedimento di espulsione è adottato con delibera della Giunta, con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L' "Associato", in caso di cessazione, per qualsiasi casuale, del vincolo associativo è tenuto al pagamento delle quote associative per l'intero anno solare nel quale l'evento si è verificato, nonché di tutti i contributi e corrispettivi specifici maturati fino al momento della cessazione del vincolo associativo, secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio.

In caso di trasformazione della ragione sociale o di cessione o affitto dell'Azienda o dello stabilimento di produzione, la nuova Impresa nascente dalla trasformazione, l'incorporante, il subentrante o cessionario o locatario è tenuto solidamente al pagamento di quanto dovuto dal dante causa.

La Giunta, con la normale maggioranza di cui all'Art.19, può applicare agli "Associati" le seguenti sanzioni, singolarmente o cumulativamente, in caso di inadempienza agli obblighi assunti, non comportante la massima sanzione della espulsione e ferma l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali in caso di mancato o parziale versamento delle quote e contributi, di cui all'Art.8 :

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell' Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

Contro il provvedimento di espulsione e l'applicazione delle altre sanzioni è ammesso, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera, il ricorso ai Proviviri.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le sanzioni devono essere applicate con un ordine di graduazione in relazione alla gravità degli inadempimenti.

La cessazione o la perdita della qualità di "Associato", da qualsiasi causa determinata, non implica alcun diritto o pretesa sul fondo comune dell'Associazione.

#### **Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – ELENCAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- la Giunta
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice-Presidenti
- i Probiviri
- il Collegio dei Revisori contabili.

#### **Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI SULLE CARICHE – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ - RINNOVO E DURATA**

Salvo quanto disposto in merito ai membri non rappresentanti di Imprese ed ai membri di diritto, può essere eletto componente della Giunta e del Consiglio Direttivo, nonché alle cariche di Presidente e Vice Presidente:

A. per le singole Imprese associate, che siano in regola con il versamento di tutte le quote e contributi: il titolare unico, ovvero un socio o un Amministratore cui compete la rappresentanza legale, oppure un socio o un Amministratore o un Dirigente cui sia rilasciato specifico mandato dall'Azienda;

B. per ciascun Consorzio, Raggruppamento di Aziende e Cooperativa che sia in regola con il versamento di tutte le quote e contributi : il suo Presidente o un legale rappresentante.

Nell'ambito di quanto sopra, possono essere eletti alla carica di Presidente, vice presidente e consiglieri soltanto i rappresentanti di "Associato" che siano in regola con le norme sul completo inquadramento nel Sistema Confederale, salvo casi particolari definiti o autorizzati dalla Confindustria.

Inoltre, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i Vice Presidenti devono avere il requisito di una effettiva responsabilità di impresa, dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, tenuto anche conto dei dettami della Carta dei valori, del Codice etico federale.

La perdita dei suddetti requisiti implica, di fatto e di diritto, la decadenza da ogni carica in seno all'Associazione.

I componenti della Giunta e del Consiglio Direttivo sono altresì tenuti alla massima riservatezza sui contenuti e le conclusioni emerse nel corso delle riunioni.

I membri eletti della Giunta e del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle rispettive riunioni senza giustificato motivo, decadono dalle relative cariche e da ogni altra carica rivestita in funzione dell'appartenenza alla Giunta o al Consiglio Direttivo.

Le cariche associative sono gratuite.

L'Organo che ha proceduto alla designazioni o nomine di cariche può sancire la decadenza dalle cariche stesse per gravi motivi che rendono incompatibile o pregiudizievole per l'Associazione la permanenza nelle cariche ricoperte.

Contro il provvedimento è ammesso il ricorso, non avente efficacia sospensiva, ai Proviviri nei termini di cui all'Art.9.

I Proviviri Confederali sono legittimati a disporre la decadenza dalle cariche associative in caso di grave contrasto con le norme o i principi del Sistema confederale.

L'Assemblea che deve procedere alla elezione dei membri della Giunta, dei Proviviri e dei Revisori contabili deve svolgersi entro il mese di maggio degli anni pari.

L'Assemblea che deve procedere alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti deve svolgersi entro il mese di maggio degli anni dispari.

Per la elezione del Presidente, la Giunta, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei partecipanti, designa, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea, il nominativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per la elezione a Presidente.

A tal fine la Giunta istituisce una Commissione di Designazione di tre membri, della quale non può far parte il Presidente in carica, eletti dalla Giunta a scrutinio segreto tra gli imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

Compito della Commissione è quello di consultare, in un arco di tempo contenuto, la base associativa in vista dell'elezione del Presidente e, al termine della consultazione, sottoporre alla Giunta uno o più nominativi di candidati alla presidenza; devono comunque essere sottoposte al voto quelle candidature appoggiate dal 15% dei voti assembleari.

La Giunta, sulla base delle proposte, procede alla designazione, da proporre all'Assemblea, secondo le modalità previste dallo Statuto. L'Assemblea elegge definitivamente il Presidente a scrutinio segreto, approvando o respingendo la proposta della Giunta.

Qualora il nominativo designato non venga approvato all'Assemblea, va ripetuta la procedura di designazione e convocata una nuova Assemblea nel più breve tempo possibile.

L'Assemblea, inoltre, elegge a scrutinio segreto i Vice Presidenti designati dalla Giunta su proposta del presidente designato.

Per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo la Giunta deve riunirsi negli anni dispari, entro i quindici giorni successivi alla elezione del Presidente.

I componenti della Giunta e del Consiglio Direttivo durano in carica, salvo cessazione per motivi diversi dalla scadenza, due anni; i componenti della Giunta scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari e possono essere rieletti per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione. Possono essere rieletti trascorso l'intervallo di un biennio.

I componenti della Giunta e del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati per ulteriori cinque bienni. Possono essere rieletti trascorso l'intervallo di un biennio.

La nomina di componente di un Organo Direttivo è incompatibile con incarichi politici e amministrativi nei casi previsti con delibera della Giunta Confederale.

Se nel corso del biennio vengono a mancare, contemporaneamente, membri eletti della Giunta in numero pari o superiore alla metà si procederà alla loro elezione da parte dell'Assemblea.

Se vengono a mancare membri eletti della Giunta in numero inferiore alla metà essi saranno sostituiti dai primi non eletti in ordine di numeri di preferenze riportato, con delibera della Giunta

Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo eletti dalla Giunta, questa provvederà a sostituirli mediante elezioni suppletive.

I nuovi membri della Giunta e del Consiglio Direttivo, eletti o designati in sostituzione di quelli venuti a mancare, durano in carica fino alle successive regolari elezioni per il rinnovo della Giunta e del Consiglio.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

I Vice presidenti, in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, decadono con la nomina del successore.

Nel caso che vengano a mancare, durante il biennio di carica, uno o più Vice-Presidenti, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato.

Il periodo di permanenza nelle cariche, se inferiore a diciotto mesi, non viene computato ai fini della durata biennale, nel mentre si intendono rivestite per la intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore a diciotto mesi.

Nelle elezioni risulteranno eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti avrà la prevalenza il più anziano di età.

## **Art. 12 - ASSEMBLEA - PARTECIPAZIONE - COMPUTO DEI VOTI**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutti gli "Associati" aventi diritti al voto, in quanto non siano stati colpiti dalla sanzione della sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea e siano in regola con il versamento delle quote e dei contributi e corrispettivi dovuti, e con gli altri obblighi statutari.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono, comunque, partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Nell'Assemblea l' "Associato" può essere rappresentato , in luogo e in assenza delle persone indicate ai punti a) e b) dell'Art.11 e a mezzo di apposita delega scritta, da altro componente o dipendente o da altro "Associato" avente diritto a voto.

Ogni impresa associata può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Proviviri, i Revisori contabili effettivi, il Direttore e, per quanto di loro interesse e competenza, i Dirigenti di sedi, uffici e servizi.

E' in facoltà del Presidente di invitare a presenziare all'Assemblea personalità della vita politica, economica e industriale, nonché consulenti ed esperti.

I voti spettanti in Assemblea vengono calcolati in base alle quote ordinarie annue di partecipazione determinate a norma dell'Art.8 e precisamente:

- fino a € 516 : un voto
- oltre € 516 e fino a € 1.549 : un ulteriore voto ogni € 258 o frazione superiore a € 154;
- oltre € 1.549 e fino a € 3.098: un ulteriore voto ogni € 387 o frazione superiore a € 258;
- oltre € 3.098 e fino a € 5.164 : un ulteriore voto ogni € 516 o frazione superiore a € 387;
- oltre € 5.164: un ulteriore voto ogni € 724 o frazione superiore a € 516.

Con delibera della Giunta possono essere aggiornati i limiti di riferimento, cioè i suddetti importi, in relazione alle variazioni intervenute nel potere di acquisto dell'euro.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro; di esso potranno prenderne visione solo le aziende al corrente con il versamento dei contributi associativi.

L'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata, all'atto dell'iscrizione e in caso di variazione, il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa

### **Art. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria ha il compito:

- A. di esaminare i problemi di ordine generale della categoria e di fissare le direttive di massima per l'attività dell'Associazione e il conseguimento degli scopi sociali approvando gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal presidente.
- B. di eleggere il Presidente, i Vice -Presidenti, su proposta della Giunta;
- C. di eleggere i membri della Giunta, esclusi quelli che ne fanno parte di diritto;
- D. di eleggere i Proviviri e i Revisori contabili;
- E. di discutere ed approvare le relazioni ed i bilanci annuali dell'Associazione;
- F. di approvare la misura delle determinazioni contributive;
- G. di deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- A. di deliberare, proposta della Giunta, in merito alle modifiche dello Statuto;
- B. di deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione, con tutti i relativi provvedimenti, ivi compreso la nomina dei liquidatori.

### **Art. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno e, comunque, entro il mese di maggio degli anni pari per la elezione dei membri della Giunta, dei Proviviri e dei Revisori contabili; entro il mese di maggio degli anni dispari per la elezione del Presidente e nei termini di Legge per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è, inoltre, convocata quando lo ritenga opportuno e lo richieda la Giunta o il Consiglio Direttivo o ne sia fatta motivata richiesta da tanti "Associati" che dispongono, complessivamente, di almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti gli "Associati" aventi diritti al voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni di Vicario, o in mancanza, da quello più anziano di età, mediante avviso a mezzo raccomandata spedita a tutti gli "Associati" almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, in prima ed eventualmente in seconda convocazione, la quale ultima dovrà essere effettuata almeno ventiquattro ore dopo la prima. In caso di urgenza, l'Assemblea ordinaria può essere convocata a mezzo telegramma o telex o telefax o posta elettronica da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione va spedito anche agli "Associati" non in regola con il versamento delle quote e contributi sociali, ma essi, in ogni caso, per poter far parte dell'Assemblea ed esercitare il diritto di voto devono, quale condizione essenziale, porsi in regola e sanare ogni pendenza prima della costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata di norma nella sede dell'Associazione.

Può, tuttavia, essere convocata, in altro luogo designato dal Presidente, nell'ambito, però, del territorio della UE.

## **Art. 15 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni di Vicario ovvero, in mancanza, dal Vice-Presidente presente più anziano d'età.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell'Associazione o da uno dei presenti, designato dal Presidente.

Il Presidente, inoltre, designa, in apertura di riunione, due scrutatori tra gli "Associati" intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dai due scrutatori, qualora previsti, e dal Segretario e riportato in apposito libro.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche allo Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione deve aver luogo con l'intervento del Notaio.

L'Atto notarile deve essere integralmente trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti "Associati" che dispongano della maggioranza dei voti spettanti alla totalità degli "Associati" aventi diritto al voto a norma dell'Art.12.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tanti "Associati" che dispongano di almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità degli "Associati" aventi diritto al voto.

In una eventuale seconda convocazione, fissata nello stesso avviso della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti agli "Associati" presenti o rappresentanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli "Associati" presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti, e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

Fanno eccezione la delibera sulle modificazioni dello Statuto, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci, e la delibera sullo scioglimento dell'Associazione che deve essere adottata a norma dell'art.34.

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente, ma alle deliberazioni relative a nomine o persone si procede mediante scrutinio segreto. Le delibere validamente adottate vincolano tutti gli " Associati" anche se assenti o dissenzienti.

### **Art. 16 - GIUNTA – COMPOSIZIONE**

La Giunta dell'Associazione si compone:

A. di 14 membri eletti dall'Assemblea di cui almeno 12 fra gli "Associati" in regola con tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dallo Statuto, nelle persone dei rappresentanti o delegati, indicati nell'Art.11 lettera a) e b) ed aventi i requisiti richiesti, ed eventualmente due scelti al di fuori delle persone di cui sopra per loro specifiche competenze in discipline giuridiche economiche o tecniche. I candidati a componenti della giunta faranno pervenire la loro candidatura al presidente entro le 48 ore precedenti l'assemblea. I nominativi andranno a formare un'unica lista di candidati. Possono essere espresse fino a un massimo di 10 preferenze. Risultano eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze.

B. fanno inoltre parte della Giunta, quali membri di diritto, il Presidente, i Vice-Presidenti e i componenti del Consiglio Direttivo in carica.

I Vice-Presidenti e i componenti del Consiglio Direttivo che cessano di ricoprire la loro carica per scadenza di mandato negli anni dispari continuano a far parte della Giunta fino alla elezione dei membri della nuova Giunta nel successivo anno pari.

### **Art. 17 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA**

La Giunta:

A. designa il nominativo da sottoporre all'Assemblea per la elezione a Presidente, a seguito della consultazione effettuata dalla Commissione di Designazione di cui all'art. 11;

B. indica, su proposta del presidente designato, i quattro Vice-Presidenti, da sottoporre all'Assemblea, attribuendo ad uno di essi le funzioni di Vicario;

C. elegge il Consigliere Tesoriere, incaricato degli affari amministrativi.

Tale incarico può essere demandato al Presidente o a uno dei Vice-Presidenti.

Può eleggere - su proposta del Presidente e negli anni dispari - ulteriori Consiglieri fino al massimo di 3.;

D. conferisce particolari incarichi e funzioni, che non siano già espressamente previste e attribuite dallo Statuto, a membri della Giunta;

E. in ottemperanza delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, cura il conseguimento dei fini statutari ed adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa demandate dall'Assemblea;

F. delibera su materie o su atti di carattere patrimoniale o finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;

G. indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

H. delibera le direttive generali per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro di competenza dell'Associazione, di accordi interprofessionali, nonché di altri accordi di interesse della categoria;

I. delibera l'adesione dell'Associazione ad altre Associazioni, Unioni, Consorzi, Enti, Organismi ed Organizzazioni nazionali comunitari ed internazionali;

L. delibera la stipula di convenzioni o disciplinari con le componenti territoriali della CONFINDUSTRIA, specie per quanto concerne la iscrizione singola o in forma collettiva, la misura e le modalità di determinazione e corresponsione di quote e contributi e la perdita della qualifica di "Associato" per le Imprese inserite nel Sistema Confederale;

N. delibera la stipula di accordi e convenzioni con altri Organismi o Associazioni di categoria;

O. si esprime sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relative relazioni, da sottoporre alla definitiva approvazione dell'Assemblea;

P. provvede all'aggiornamento dei limiti di riferimento in base ai quali vengono calcolati i voti spettanti in Assemblea, a norma dell' art. 12;

Q. stabilisce la misura della quota di ammissione e delle quote fisse, il parametro di riferimento e quanto altro necessario per la determinazione delle quote di partecipazione di cui all'Art.8;

R. adotta il provvedimento di espulsione ed ogni altra sanzione nei confronti degli "Associati" inadempienti agli obblighi derivanti dalla iscrizione e dal presente Statuto, così come previsto dall'Art.9;

S. può stabilire modalità concrete per la procedura da adottare nelle votazioni per la elezione degli Organi statuari, concernenti la formazione delle schede e il numero dei candidati da votare;

T. decide di indire eventuale "referendum" fra gli "Associati";

U. delibera la istituzione di altre sedi, uffici, delegazioni;

V. formula e propone, per l'approvazione, all'Assemblea straordinaria le modifiche allo Statuto;

Z. su proposta del Consiglio Direttivo, delibera la emanazione e la modifica di un Regolamento, con le relative norme regolamentari e di attuazione del presente Statuto, nonché di applicazione delle disposizioni emanate dalla Confindustria per le Imprese inserite nel Sistema Confederale;

W. istituisce sezioni per i diversi prodotti con il compito di seguire e gestire, in coerenza con le scelte dell'Associazione, le problematiche relative al settore di pertinenza. Ogni sezione potrà nominare al suo interno un coordinatore;

K. si pronuncia su tutte le questioni e problemi di cui sia investita dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Associazione;

J. esercita gli altri compiti attribuiti dallo Statuto e promuove quanto altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statuari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

## **Art. 18 - CONVOCAZIONE GIUNTA**

La Giunta è convocata non meno di due volte nell'anno solare, oltre che per la elezione delle cariche previste dallo Statuto, nonché ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un quarto dei suoi componenti in carica.

La Giunta è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni di Vicario, ovvero, in mancanza, da quello più anziano di età, mediante avviso a mezzo raccomandata spedita a tutti i membri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, nonché documentazione circa gli argomenti stessi ed altresì l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta di almeno un quinto del totale dei componenti.

In caso di urgenza, la Giunta può essere convocata a mezzo telegramma o telex o telefax o posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

La Giunta è convocata nel luogo designato dal Presidente.

## **Art. 19 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA**

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni di Vicario, ovvero, in mancanza, dal Vice-Presidente più anziano di età.

Alle riunioni della Giunta partecipano i Probiviri qualora richiesto e i Revisori contabili effettivi quando vengono poste all'ordine del giorno materie di carattere patrimoniale o finanzia eccedenti la ordinaria amministrazione; essi hanno diritto di intervento, con esclusione però del diritto di voto.

Alle riunioni assiste anche il Direttore dell'Associazione e possono esservi invitati dal Presidente consulenti od esperti nelle materie da trattare, essi non hanno diritto al voto.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell'Associazione o, in sua assenza da altra persona designata dalla Giunta stessa, o da uno dei presenti, designato dal Presidente. Le deliberazioni della Giunta constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportato in apposito libro.

Le riunioni in cui la Giunta delibera in merito ad acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali, debbono aver luogo con l'intervento di un notaio e l'atto notarile deve essere integralmente trascritto nel libro dei verbali della Giunta.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno i due quinti dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto. Ogni membro ha diritto ad un voto.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.  
Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente, ma alle deliberazioni relative a nomine o provvedimenti concernenti "Associati" o persone, si procede mediante scrutinio segreto.  
La partecipazione alle riunioni della Giunta non è delegabile.

## **Art. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è costituito :  
A. dai seguenti membri di diritto:  
il Presidente dell'Associazione;  
i quattro Vice-Presidenti;  
l'ex Presidente dell'Associazione, che per ultimo ha rivestito la carica o, in caso di mancanza, il predecessore;  
il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;  
Il Tesoriere, così come previsto dall'art. 17.

Ulteriori consiglieri, fino a un massimo di tre, possono essere eletti dalla Giunta su proposta del Presidente.

## **Art. 21 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo:  
A. nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta, stabilisce ed attua l'azione a breve termine dell'Associazione e ne dirige l'attività;  
B. predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine ed assume ogni altra iniziativa, in tale ambito, può formulare proposte e fornire elementi e notizie all'Assemblea e alla Giunta nelle materie di loro competenza;  
C. sovrintende alla gestione del fondo comune e forma i bilanci e redige le relative relazioni, da sottoporre alla Giunta e all'Assemblea per i provvedimenti di rispettiva competenza;  
D. delibera in ordine all'accoglimento delle domande di iscrizione all'Associazione;  
E. stabilisce l'ammontare di eventuali contributi, integrativi o straordinari, dovuti dagli "Associati", nonché determina eventuali corrispettivi specifici dovuti dagli "Associati" per particolari prestazioni rese dall'Associazione in conformità alle finalità istituzionali;  
F. formula e propone alla Giunta le norme regolamentari e di attuazione dello Statuto ed eventuali loro modifiche;  
G. elegge, revoca e designa i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni, anche a carattere internazionale;  
H. costituisce, se lo crede opportuno, commissioni e comitati consultivi per lo studio e la trattazione di particolari problemi interessanti la categoria, chiamando a farne parte anche persone estranee all'Associazione;

I. delibera sull'organizzazione e sui compiti degli uffici e servizi;  
L. assume, nomina e licenzia, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione e altro personale dirigente e/o direttivo, determinandone il trattamento economico;  
M. può esercitare in caso di urgenza i poteri della Giunta, alla quale deve però riferire nella prima adunanza

## **Art. 22 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato non meno di tre volte nell'anno solare, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o , in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni di Vicario ovvero, in mancanza, da quello più anziano di età, con le stesse modalità stabilite per la convocazione della Giunta.

Può, altresì, essere convocato con qualsiasi mezzo e senza alcuna formalità, ma in tal caso è necessario l'intervento e l'adesione di tutti i membri in carica del Consiglio.

L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta di almeno un quinto del totale dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato nel luogo designato dal Presidente.

## **Art. 23 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente con funzioni di Vicario, ovvero, in mancanza, dal Vice-Presidente presente più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore dell'Associazione.

Possono essere invitati dal Presidente consulenti od esperti nelle materie da trattare. Essi non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell'Associazione o da uno dei presenti, designato dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportato in apposito libro.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno 5 membri dei membri in carica, salvo il caso in cui, essendo stato il Consiglio convocato senza le prescritte formalità, per la validità delle adunanze è necessario che siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio e che nessuno si sia opposto preventivamente alla presa in esame degli argomenti da trattare.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente, ma alle deliberazioni relative a persone e a provvedimenti o decisioni nei confronti di "Associati" si procede mediante scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio non è delegabile.

## **Art. 24 – PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea , su proposta della Giunta, con le modalità previste nell'Art.11.

Il Presidente:

A. ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza legale conferisce, fra l'altro, la facoltà : di sottoscrivere atti, contratti ed accordi in nome e per conto dell'Associazione; di dare valida e liberatoria quietanza; di emettere, girare e quietanzare assegni circolari, bancari, postali e vaglia; di emettere, accettare, girare effetti cambiari, tratte o cambiali tratte; di rappresentare l'Associazione innanzi a tutti gli Organi, Enti, Associazioni, Commissioni, Autorità amministrative, giudiziarie, fiscali; di agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsiasi Autorità di ogni grado e dinanzi alla Corte Costituzionale, nominando e revocando avvocati, procuratori, consulenti; di presentare querele e denunce e costituirsi parte civile; di compromettere in arbitrati, transigere, conciliare, rinunciare, accettare rinunzie, ecc.;

B. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo; al coordinamento dell'attività dell'Associazione; alla amministrazione ordinaria di questa; alla vigilanza sull'andamento dei servizi ed uffici dell'Associazione;

C. propone al Consiglio Direttivo la nomina, assunzione e licenziamento del Direttore dell'Associazione e di altro personale direttivo;

D. procede, su proposta o previo parere del Direttore, all'assunzione, promozione e licenziamento del personale non direttivo, fisso o a termine;

E. conferisce incarichi di consulenza continuativa a professionisti estranei all'Associazione e mandati, anche con poteri di rappresentanza; può, inoltre, invitare alle riunioni degli organi associativi, in via permanente o volta per volta, singole persone in ragione del contributo che le stesse possono dare alla riunione.

F. convoca e presiede l'Assemblea, la Giunta ed il Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal presente Statuto; il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice-Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta, ai quali può

delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa;

G. può proporre alla giunta ulteriori componenti del consiglio direttivo fino ad un massimo di 3;

H. esercita d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica.

In caso di assenza od impedimento temporaneo è sostituito dal Vice-Presidente con funzioni di Vicario o, in mancanza di questi, dal più anziano d'età.

### **Art. 25 - VICE-PRESIDENTI**

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da quattro Vice-Presidenti.

Il Presidente designato propone alla Giunta i quattro vice presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea contestualmente al Presidente ed al suo programma.

Ai Vice presidenti potranno essere affidate deleghe che potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree e ai settori fondamentali in cui si articola l'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i Vice -Presidenti fanno capo al Presidente per l'opportuna informativa ed il conseguente coordinamento decisionale; essi sono responsabili dello svolgimento dei programmi e dell'attività del settore di loro competenza.

Ciascun Vice-Presidente, nel disimpegno dei propri compiti, potrà avvalersi della collaborazione di una Commissione consultiva, prospettandone la utilità al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà sulla sua costituzione, composizione e durata, prevedendo eventualmente, anche la presenza di membri al di fuori del Consiglio stesso.

### **Art. 26 - PROBIVIRI**

L'Assemblea di ogni quadriennio elegge, a scrutinio segreto cinque Probiviri scelti, eventualmente, anche al di fuori dei rappresentanti degli "Associati", aventi possibilmente competenza in discipline giuridiche.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente di detto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Napoli che provvederà alla scelta, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presente i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il loro è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tal riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Proviviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

### **Art. 27 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

L'Assemblea ordinaria elegge un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scelti anche al di fuori dei rappresentanti degli "Associati" e di cui almeno uno possibilmente Revisore ufficiale.

Nelle 24 ore precedenti l'Assemblea che deve procedere all'elezione dei revisori contabili, dovranno pervenire al presidente le candidature che andranno a formare un'unica lista. Possono essere espresse fino a tre preferenze. Risultano eletti revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione e con la carica di presidente e di revisore contabile di ogni altra organizzazione confederata.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, predispone la propria relazione sul bilancio consuntivo e riferisce all'Assemblea quando si discute dell'approvazione del bilancio consuntivo. Il Collegio dei Revisori contabili sono altresì demandate, in quanto applicabili, le funzioni ed i compiti di cui agli artt.2403 - 2404 e 2407 del Codice Civile.

I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e partecipano alle riunioni della Giunta con diritto di intervento quando vengono poste all'ordine del giorno materie di carattere patrimoniale o finanziario eccedenti la ordinaria amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai Revisori, riportato nel relativo libro.

## **Art. 28 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI**

E' costituito nell'ambito dell'ANICAV, il Gruppo Giovani Imprenditori, il cui Presidente entra di diritto nel Consiglio direttivo e, quindi, nella giunta dell'ANICAV. Il gruppo giovani dispone un proprio regolamento approvato dalla giunta dell'ANICAV.

## **Art. 29 - DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Direttore dell'Associazione, la cui assunzione, nomina e licenziamento spetta al Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, deve essere scelto al di fuori dei rappresentanti, membri o dipendenti degli "Associati".

Il Direttore ha il compito di provvedere, in conformità delle disposizioni e sotto la vigilanza del Presidente, all'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione ed alla organizzazione e direzione degli uffici, ai quali sovrintende e del cui funzionamento è responsabile verso il Presidente.

Può essere delegato, dal Presidente, a particolari incarichi o mansioni anche con potere di rappresentanza.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, della Giunta, del Consiglio Direttivo e delle Commissioni, fungendo, in conformità delle previsioni del presente Statuto, da Segretario.

Nelle riunioni, in caso di impedimento, è sostituito da altro funzionario dell'Associazione.

## **Art. 30 - AFFARI AMMINISTRATIVI – TESORIERE**

La Giunta nomina un Consigliere Tesoriere incaricato degli affari amministrativi dell'Associazione.

Egli - se diverso dal Presidente - sovrintende, di concerto con il Presidente, all'amministrazione del patrimonio e alla gestione dei fondi dell'Associazione; esercita il controllo sugli uffici amministrativi; redige il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo, che ne è responsabile.

All'uopo è facultato, senza che vengano meno analoghe facoltà spettanti al Presidente:

A. a far fronte a tutte le spese di ordinaria amministrazione e gestione dell'Associazione, anche emettendo, girando e quietanzando assegni circolari, bancari, postali e vaglia;

B. a fare qualsiasi operazione e curare pratiche presso Amministrazioni di Stato, regionali e comunali, militari, postali, telegrafiche e telefoniche; presso dogane, ferrovie, esattorie, ecc.;

C. a fare ogni altra operazione delegata espressamente dal Presidente. Il Presidente può sottoporre a particolari limitazioni o modalità le facoltà spettanti al Tesoriere.

### **Art. 31 - FONDO COMUNE –**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito :

- A. dalle quote e dai contributi corrisposti dagli "Associati";
- B. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- C. dai beni di proprietà dell'Associazione nonché dagli investimenti immobiliari e mobiliari,
- D. dalle erogazioni, dai contributi, dai lasciti e dalle devoluzioni a qualsiasi titolo di beni a favore dell'Associazione;
- E. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 32 - BILANCI: CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare è redatto e approvato un rendiconto economico e finanziario che riassume le vicende economiche e finanziarie dell'ente e tale da costituire strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione.

Le finalità testé specificate sono soddisfatte in alternativa mediante redazione di bilancio annuale preventivo e consuntivo secondo gli schemi adottati dal vigente codice civile con relative relazioni degli organi amministrativi e degli organi di controllo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In materia di revisione di bilancio si rimanda alle disposizioni confederali

### **Art. 33 - ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI**

L'Associazione A.N.I.C.A.V., nel rispetto dell'appartenenza al Sistema Confederale, può aderire e partecipare ad altre Associazioni, Unioni, Consorzi, Enti, Organismi ed Organizzazioni, sia nazionali che estere, i cui fini siano compatibili con le finalità dell'A.N.I.C.A.V.

### **Art. 34 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

L'Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea generale straordinaria, presa con il voto favorevole della maggioranza degli "Associati" che dispongono di almeno due terzi dei voti spettanti alla totalità degli "Associati".

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662.

### **Art. 35 – REFERENDUM**

Le modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione ed ogni altra decisione rilevante possono essere sottoposte agli "Associati" mediante "referendum" indetto dalla Giunta.

La spedizione agli "Associati" della comunicazione del Referendum tiene luogo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e va effettuata, a mezzo raccomandata o telex o telefax, o posta elettronica almeno trenta giorni prima della data ultima fissata per la ricezione delle risposte.

Per partecipanti al referendum si intendono gli "Associati" che abbiano fatto pervenire nei termini la loro risposta.

Le modifiche allo Statuto mediante referendum sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti alla totalità degli "Associati" aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell'Associazione mediante referendum è adottato con il voto favorevole della maggioranza prevista all'Art. 34.

Altre eventuali decisioni sottoposte a Referendum sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai partecipanti al Referendum, che abbiano diritto al voto.

### **Art. 36 - FORO COMPETENTE**

In caso di concorde e valida rinuncia al ricorso ai Proviviri, per ogni controversia che dovesse insorgere fra l'Associazione e gli "Associati" è competente l'Autorità avente competenza territoriale nelle circoscrizioni in cui trovasi la sede dell'Associazione.

## **Art. 37 - NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, troveranno applicazione i principi generali di diritto e le norme di legge regolanti, nell'ordine, le Associazioni e casi simili e analoghi.

## **NORME TRANSITORIE**

Le norme del presente Statuto, così come modificate, concernenti il rinnovo e la durata degli Organi statutari con le modalità e nei tempi previsti dall'Art. 11, avranno attuazione alla scadenza naturale delle cariche.

Le attuali cariche, salvo cessazioni per motivi diversi dalla scadenza, restano immutate e si protrarranno fino alle nuove elezioni o designazioni ed i periodi trascorsi non saranno computati come durata di permanenza nelle cariche stesse ai fini della rieleggibilità nelle cariche stesse.

Le disposizioni contenute nel 4° comma, relativamente al completo inquadramento dei vice presidenti e consiglieri, avranno attuazione a partire dal 2013.